

La rilevanza spazio-temporale del contributo causale nella partecipazione materiale nel suicidio altrui: un'analisi costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p.

di **Giuseppe Ortolani** (Avvocato del foro di Palermo e Criminologo)

Il delitto di "Istigazione o aiuto al suicidio" previsto dall'art. 580 c.p. si configura come un reato a fattispecie alternative volto ad incriminare tre diverse condotte, che differiscono le une dalle altre per la diversa incidenza sulla formulazione del proposito suicidiario. Esso punisce il comportamento di colui che determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, per il principio dell'interesse pubblico alla indisponibilità della vita umana.

L'elemento materiale nelle sue tre diverse forme consiste nella cd. condotta di partecipazione all'altrui suicidio. La partecipazione può essere psichica (o morale), ossia diretta a determinare o rafforzare l'altrui proposito criminoso, oppure di natura materiale, risolvendosi nell'agevolare l'esecuzione dell'altrui proposito criminoso.

Ai fini della configurabilità del reato è necessario che una delle condotte sopra descritte si traduca in un effettivo contributo causale alla realizzazione del suicidio.

Scopo del presente contributo è quello di analizzare la rilevanza spazio-temporale del contributo causale nella partecipazione materiale nel suicidio altrui, in modo che, in conformità ai principi di costituzionali di offensività, ragionevolezza e proporzionalità della pena, possano formare oggetto di criminalizzazione solamente quelle condotte agevolatrici del proposito suicidiario in senso stretto, che si manifestano nella fase esecutiva del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all'esecuzione dello stesso, escludendo dal rimprovero penale quelle condotte che offendono il bene protetto in modo marginale tali da non aver influito sull'autonoma e libera formazione della volontà suicida.

Inoltre, nell'ottica della finalità rieducativa della pena – intesa dalla giurisprudenza costituzionale, come proporzione tra qualità e qualità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra – e di ragionevolezza della pena, bisognerebbe distinguere sotto il profilo sanzionatorio tra condotte di istigazione e rafforzamento e condotte di aiuto, in quanto, sicuramente, le prime sotto il profilo causale sono più invasive e incisive nel percorso deliberativo dell'aspirante suicida rispetto alle condotte di chi si limita ad agevolare una scelta suicidiaria deliberata in modo autonomo. In tal senso sarebbe auspicabile in conformità ai sopra richiamati principi costituzionali un intervento correttivo dell'art. 580 c.p. che tenga conto dell'offesa arrecata in concreto al bene giuridico tutelato.

The crime of "Instigation or help to suicide" provided for by art. 580 p.p. it constitutes a crime with alternative cases aimed at indicting three different behaviors, which differ from one another due to the different incidence on the formulation of the suicidal purpose. It punishes the behavior of the one who determines others to suicide or reinforces the other's purpose of suicide, that is, it facilitates in any way the execution, for the principle of public interest to the unavailability of human life.

The material element in its three different forms consists of the cd. conduct of participation in the act of suicide. Participation can be psychic (or moral), that is directed to determine or strengthen the other criminal purpose, or of a material nature, resolving to facilitate the execution of other criminal intent.

For the purposes of configurability of the crime it is necessary that one of the conduct described above translates into an effective causal contribution to the realization of suicide.

The purpose of this contribution is to analyze the spatio-temporal relevance of the causal contribution in the material participation in the suicide of others, so that, in accordance with the constitutional principles of offensiveness, reasonableness and proportionality of the penalty, only those conducted can be criminalized. facilitating the suicidal purpose in a strict sense, which manifest themselves in the execution phase of suicide, providing the means or participating in the execution of the same, excluding from the criminal rebuke those conduct that offend the protected property in a marginal way that did not affect the autonomy and free formation of suicidal will.

Moreover, from the viewpoint of the re-educational purpose of the sentence - understood by the constitutional jurisprudence, as a proportion between the quality and the quality of the sanction, on the one hand, and offense, on the other - and the reasonableness of the sentence, it should be distinguished instigation and reinforcement and aid behaviors, since, certainly, the first from a causal point of view are more invasive and incisive in the deliberative path of the suicidal aspirant than the conduct of those who merely facilitate a deliberately chosen suicidal choice. In this sense it would be desirable, in compliance with the aforementioned constitutional principles, to correct the art. 580 p.p. that takes into account the offense caused specifically to the protected legal asset.

Sommario: **1.** Premessa – **2.** Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio tra paternalismo penale e libertà di autodeterminazione del singolo – **3.** Un'analisi costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p – **4.** La rilevanza spatio-temporale del contributo causale ai fini della configurabilità del delitto tra offensività e proporzionalità della pena – **5.** Conclusioni: il processo penale a carico di Marco Cappato e la (non) decisione della Corte Costituzionale.

1. Premessa.

Il dibattito sull'eutanasia¹ e il suicidio assistito, per quanto risalente nel campo delle scienze filosofiche e teologiche, si è notevolmente ampliato negli ultimi anni interessando sempre più da vicino tanto la società civile quanto gli operatori coinvolti nella cura e nella tutela giuridica dei malati inguaribili, tale da acquisire la massima centralità anche nel campo del diritto. Il giurista ha dovuto affrontare le diverse problematiche afferenti alla fine della vita umana, ben oltre il tradizionale terreno della tutela della persona, in relazione soprattutto al problema del rapporto fra la libera determinazione della volontà umana e la natura e l'intensità della legge che tale libertà tutela.

Ciò nonostante la cultura giuridica contemporanea ha mostrato e continua a mostrare una pressoché totale indifferenza verso questa tematica, limitando lo studio a quelle tipologie criminose - l'istigazione o aiuto al suicidio e l'omicidio del consenziente - che nel suicidio trovano un presupposto normativo o una condizione oggettiva di punibilità.

A vivacizzare e rendere attuale il dibattito legislativo e giurisprudenziale intorno al tema del “fine vita”, in particolar modo il tema delle responsabilità penali, hanno contribuito la recente approvazione della Legge 22 dicembre 2017, n° 219, rubricata “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*”, nonché diverse vicende giudiziarie², tra le quali, il recente e attuale processo penale a carico di Marco Cappato imputato per il reato di cui all'art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio) per aver accompagnato in svizzera Fabiano Antoniani a praticare il suicidio assistito.

Al fine di analizzare i diversi aspetti relativi alle responsabilità penali è utile richiamare la tradizionale distinzione, ribadita anche di recente in dottrina³, tra *eutanasia attiva*, la quale ricorre allorché il medico o un altro soggetto pongono fine alla vita del malato o ne affrettano la morte ed *eutanasia passiva*, ossia l'interruzione del trattamento terapeutico anche qualora conduca alla morte dell'interessato.

Il *suicidio assistito* indica, invece, l'atto mediante il quale un malato si procura una rapida morte grazie all'assistenza e all'intervento di un terzo che realizza una condotta di ausilio a quella principale del malato. Differisce dall'eutanasia per il

¹ Si ritiene che il termine eutanasia sia stato coniato dal filosofo inglese BACONE al fine di definire la morte serena e indolore. Da un punto di vista etimologico, il termine deriva dal greco “eu” (buono) e “thánatos” (morte) e significa “serena morte” o “buona morte”. Da un punto di vista medico può essere definita in senso lato come qualsiasi atto compiuto da medici o da altri, avente come fine quello di accelerare o di causare la morte di una persona. Questo atto si propone di porre termine a una situazione di sofferenza tanto fisica quanto psichica che il malato, o coloro ai quali viene riconosciuto il diritto di rappresentarne gli interessi, ritengono non più tollerabile, senza possibilità che un atto medico possa, anche temporaneamente, offrire sollievo.

² Tra le più importanti e di maggiore impatto mediatico quelle che hanno visto coinvolti Eluana Englaro e Piergiorgio Welby.

³ F. MANTOVANI, *Suicidio assistito: aiuto al suicidio od omicidio del consenziente?* nota a Tribunale Vicenza, 2 marzo 2016, in *La giustizia penale*, 2017, I, Parte II, p. 31.

fatto che l'atto finale di togliersi la vita è compiuto interamente dal soggetto stesso e non da soggetti terzi, che si occupano di assistere la persona per gli altri aspetti: ricovero, preparazione delle sostanze e gestione tecnica/legale *post mortem*.

Strettamente legato alla tema dell'eutanasia e del suicidio assistito è quello di "testamento biologico".

La *dichiarazione anticipata di trattamento* o *testamento biologico*, è l'espressione della volontà da parte di una persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

In Italia, con la Legge 22 dicembre 2017, n° 219 rubricata "*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*", il legislatore ha tracciato una disciplina organica e generale del consenso informato e delle disposizioni anticipate sulle cure. Nello specifico, sulla scia della giurisprudenza formatasi in materia, il legislatore si è premurato di disciplinare gli aspetti connessi al consenso ai trattamenti e la sua necessità per qualsiasi intervento sul corpo della persona; regolare le disposizioni anticipate di trattamento e i diversi trattamenti medici che, come tali, possono essere rifiutati. L'aspetto innovativo di tale intervento legislativo è che stabilisce in modo chiaro che "*il medico che rispetta la volontà del paziente è esente da responsabilità civile e penale*".

Nella nostra legislazione positiva il suicidio non è considerato un reato e il suicida non è perseguibile, giuridicamente, per la morte che da se stesso si produce. Siccome si determina un evento comunque illecito ed anti-giuridico, che soltanto agli effetti della punibilità non dà luogo alle ordinarie conseguenze repressive, si deve in ogni caso procedere a garantire il bene della vita umana perseguendo gli eventuali responsabili collaterali che alla maturazione del proposito violento siano comunque concorsi. Infatti, l'ordinamento italiano considera punibile penalmente l'eutanasia attiva. Tali condotte in presenza di un valido consenso prestato dalla "vittima" possono integrare il delitto omicidio del consenziente ai sensi dell'art. 579 c.p. o il delitto di istigazione o aiuto al suicidio ai sensi dell'art. 580 c.p.

Per quanto riguarda il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 3147 del 1998 ha stabilito che debba essere "*individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell'agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di*

aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria".

Il delitto di cui all'art. 580 c.p., per come strutturato presenta delle aporie che non lo rendono conforme e coerente con la gerarchia di valori e principi costituzionali oggi presenti nell'ordinamento italiano. Tali previsioni, come vedremo, sono oggetto di un acceso dibattito che prende le mosse dalle disposizioni costituzionali e segnatamente dalla garanzia della libertà personale, apprestata dall'art. 13 Cost., e dal divieto di trattamenti terapeutici coatti, imposto dall'art. 32 Cost. nonché i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena in relazione all'offensività del fatto e alla finalità rieducativa della pena.

Tali aporie sono state evidenziate nelle diverse fasi che hanno scandito il procedimento penale a carico di Marco Cappato⁴, nello specifico i Pubblici Ministeri con la richiesta di archiviazione prima, e la Corte d'Assise di Milano con l'ordinanza del 14 febbraio 2018 hanno messo in discussione la legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. sotto tre profili distinti:

1. se l'individuo è titolare di un diritto di morire;
2. la rilevanza del concetto di aiuto al suicidio ai fini della responsabilità penale;
3. l'aspetto spazio-temporale della condotta di aiuto al suicidio anche in relazione al trattamento punitivo.

2. Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio tra paternalismo penale e libertà di autodeterminazione del singolo.

Dal momento che il bene della vita viene considerato nell'ordinamento giuridico italiano come indisponibile, la tutela che il codice penale appresta alla vita umana si completa con l'incriminazione delle condotte di ausilio all'altrui proposito suicidario come previsto dall'art.580 c.p.⁵ che punisce l'istigazione e l'aiuto al suicidio.

Il delitto di istigazione e l'aiuto al suicidio è sicuramente l'emblema del difficile rapporto tra i sistemi penali ed il suicidio, la cui incriminazione ha rappresentato una costante dei vari ordinamenti giuridici. Insomma, quello del suicidio e delle condotte agevolatrici dello stesso è un tema che può iscriversi all'ordine del giorno del dibattito giuspenalistico, in cui bisogna spostare l'asse del discorso sui compiti della cultura giuridica e sulla necessità che quest'ultima provi a riappropriarsi del

⁴ Per l'analisi della vicenda processuale si rinvia al paragrafo 5.

⁵ Art. 580 c.p. - Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

senso dei processi.

L'illiceità del suicidio maturata nel corso dei secoli accompagnata anche da una totale equiparazione con l'omicidio hanno determinato e giustificato l'introduzione prima nel codice penale del 1889 (codice Zanardelli) e poi nel codice penale del 1930 (codice Rocco) di una norma finalizzata a punire le condotte partecipative del suicidio altrui, al fine di garantire una tutela completa del bene vita⁶.

L'incriminazione dell'istigazione o aiuto al suicidio rappresenta secondo la dottrina tradizionale la conferma dell'illiceità della condotta suicidaria⁷. Infatti, la *ratio* dell'incriminazione è chiara, basata su una visione utilitaristica della vita del singolo ai fini della potenza della nazione, e logica nella sua struttura di fattispecie plurisoggettiva imperfetta dove, nonostante il suicidio continui ad essere considerato illecito, viene per ragioni di opportunità giuridica escluso da sanzione l'autore principale del fatto⁸.

La prospettiva giuridica muta radicalmente se invece si aderisce all'orientamento secondo cui il suicidio costituisce un atto pienamente lecito⁹.

Il fatto che il codice penale incrimini condotte di istigazione o agevolazione di un fatto di per sé lecito non rappresenta necessariamente una “contraddizione in termini” e, in ogni caso, risponde a uno schema rinvenibile non solo nell'art. 580 c.p.¹⁰.

⁶ Nella relazione al Re che accompagna il progetto definitivo del codice penale emerge la filosofia di fondo della norma, che vede nel suicidio un atto illecito inutilmente perseguibile, e che quindi tende a sanzionare chiunque concorra nel fatto altrui. *“Il principio che l'individuo non possa liberamente disporre della propria vita, inteso in senso assoluto e rigoroso, indusse taluno ad affermare la penale incriminabilità del suicidio [...] Prevalenti considerazioni politiche, ispirate a ragioni di prevenzione, ossia precisamente allo scopo di contribuire alla conservazione del bene giuridico della vita, impedendo che di essa si faccia scempio con più meditata preordinazione di mezzi e con più ponderata esecuzione per tema di incorrere negli errori della legge penale, hanno indotto le legislazioni più recenti ad escludere il suicidio dal novero dei reati, limitando la punizione ai casi di partecipazione all'altrui suicidio”*

⁷ Secondo Vincenzo Manzini, il suicidio o tentato suicidio può determinare effetti dannosi in relazione ad altri, è, pertanto, riprovato dall'ordinamento giuridico. Lo Stato lo considera come un fatto pericoloso a causa dell'esempio suggestivo che offre a coloro che male sopportano i dolori della vita (cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Giappichelli, 1964).

⁸ La non punibilità del suicidio non deriva da un giudizio di approvazione o di tolleranza, ma esclusivamente da ragioni di politica criminale. Sul tema, P. NUVOLONE, *Linee fondamentali di una problematica del suicidio in Italia*, in *Suicidio e tentato suicidio in Italia*, Giuffrè, 1967, p. 389; O. VANNINI, *Il delitto di omicidio*, Giuffrè, 1935, p. 177.

⁹ Cesare Beccaria che, nel suo “*Dei delitti e delle pene*”, definisce inutile la repressione penale del suicidio, precisando peraltro che “inutile ed ingiusta sarà parimenti la pena del suicida. E perciò, quantunque sia una colpa che Dio punisce, perché solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perché la pena, invece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia.

¹⁰ Si pensi alle norme in materia di prostituzione: la prostituzione non è un fatto penalmente irrilevante, ma l'ordinamento punisce chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione» o, ancora, «chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

Inoltre, la liceità dell'atto suicidario si rinviene anche negli artt. 2, 13 e 32 Cost., i quali riconoscono i diritti fondamentali del singolo, l'inviolabilità della libertà personale e vietano i trattamenti terapeutici coatti. Pertanto, ne consegue il diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine alla propria esistenza con conseguente liceità del suicidio.

Muovendo da tali basi, l'art. 580 c.p. è un chiaro esempio di norma penale paternalistica indiretta. Si definisce *paternalistica* la norma penale che protegge il soggetto da decisioni in suo danno, punendolo se egli stesso agisce od omette o punendo un terzo se agisce od omette per lui con il suo consenso¹¹. Si ha *paternalismo diretto*, se la norma si rivolge contro il soggetto cui intende apprestare tutela (es.: obbligo di indossare caschi o altri mezzi di protezione personale); *paternalismo indiretto* se la norma si rivolge contro un terzo¹².

Tuttavia, non si può nascondere, che la posizione dell'ordinamento giuridico dinanzi al suicidio è ambigua: da un lato, il tentativo di suicidio non è penalmente rilevante, dall'altro però la istigazione o agevolazione del medesimo fatto da parte di un soggetto diverso dal suicida ha rilevanza penale.

3. Un'analisi costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p

Il delitto in commento è stato strutturato dal legislatore del 1930 come una classica figura concorsuale dove per ragioni di opportunità politico-criminale, pur ammettendo l'illiceità del suicidio, viene sottoposto a sanzione penale il solo concorrente.

Il bene tutelato attraverso l'incriminazione dell'art. 580 c.p. è la vita, inteso come bene indisponibile da parte del soggetto che ne è titolare, appartenente, invece, all'intera collettività¹³.

Però, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione e della Legge sul “fine vita”, la norma non può più essere letta come unicamente finalizzata a garantire il bene “vita” nell'ottica statale di preservazione della collettività che compone lo Stato stesso. Al contrario, lo stesso bene della “vita” deve essere declinato in un'ottica personalista, come interesse anche e soprattutto della persona fisica che ne è titolare, volto a consentire il suo “pieno sviluppo” secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della Costituzione.

In questa prospettiva, di matrice puramente costituzionale, che deve essere riletto l'art. 580 c.p., non più norma a tutela del bene “vita”, inteso in termini assoluti, ma baluardo della libera autodeterminazione individuale e della dignità delle persone

¹¹ M. ROMANO, *Danno a se stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 985.

¹² D. PULITANO', *Il diritto penale di fronte al suicidio*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2017, p. 985.

¹³ In questa prospettiva, come si legge a pagine 7 della richiesta di archiviazione della Procura di Milano nel procedimento a carico di Marco Cappato, “*nelle intenzioni del legislatore storico, il suicidio non poteva che essere l'atto di chi, ancora nel pieno delle sue forze e della sua coscienza, si toglieva la vita come scopo autodistruttivo, sottraendo forza lavoro e cittadini alla Patria*”.

che versano in condizioni di irreversibile sofferenza fisica e morale¹⁴.

La norma incriminatrice disciplina e punisce con la medesima pena tre diverse condotte: le prime due di mera partecipazione morale, ovvero il "*determinare altri al suicidio*" ed "*il rafforzare l'altrui proposito*", la terza di partecipazione materiale, consistente "*nell'agevolarne in qualsiasi modo l'esecuzione*".

Ai fini della configurabilità del reato è necessario che una delle condotte sopra descritte si traduca in un effettivo contributo causale alla realizzazione del suicidio o quantomeno il tentativo di suicidio seguito dalle lesioni gravi o gravissime; l'evento morte o comunque le lesioni gravi o gravissime rappresentano dunque elementi costitutivi dell'illecito e non, come parte della dottrina riteneva in passato, condizioni obiettive di punibilità.

In merito all'elemento soggettivo, esso è costituito dal dolo generico, che dovrà necessariamente ricoprire anche il fatto suicidario se si ritiene quest'ultimo evento del reato e non mera condizione obiettiva di punibilità.

Come già detto, alla luce degli artt. 2, 3, 13, comma 1, e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, il suicidio è espressione della libertà personale a por fine alla propria vita.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda a cui dobbiamo dare risposta è se c'è spazio per una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p. per sciogliere tutti i nodi applicativi che sono emersi negli anni nelle varie vicende processuali.

Ed allora, a parere di chi scrive, sulla base delle nazionali e sovranazionali, successive al codice Rocco, l'art. 580 c.p. deve essere sottoposto ad un rigoroso vaglio critico al fine di stabilire, in conformità ai principi previsti della Costituzione, quando sia penalmente rilevante la condotta di partecipazione all'altrui suicidio ovvero quando la condotta posta in essere sia effettivamente offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma e quindi meritevole di sanzione penale.

Il principio personalistico, che pone "l'uomo" e non lo Stato al centro della vita sociale e ne afferma l'invulnerabilità dei suoi diritti, e il principio di invulnerabilità della libertà individuale, intesa quest'ultima anche come libertà da interferenze arbitrarie dello Stato, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 13 della Costituzione, hanno

¹⁴ A sostegno di questa impostazione, i principi espressi dalla Corte di Cassazione, nella vicenda di Eluana Englaro, secondo cui: "*il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l'intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive*".

Ed ancora, il diritto alla salute, "*come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire*". (Cass. Civ., 16 ottobre 2007 (ud. 04 ottobre 2007), n. 21748).

riconosciuto alla persona la libertà di disporre del proprio corpo nonché il diritto a rinunciare a trattamenti sanitari non voluti fino ad estendersi a rinunciare alla propria vita.

Del resto tutti i diritti costituzionali devono essere bilanciati onde assicurare il massimo “rispetto per la persona umana” imposto dalla Costituzione stessa. Il principale contraltare al diritto alla vita (o meglio, al principio della sua indisponibilità) è individuato nel diritto alla dignità e all’autodeterminazione positivizzato dagli artt. 2, 3, 13 e 32, comma 2, Cost. nonché dagli artt. 3 e 8 CEDU. Il principio di indisponibilità del diritto alla vita incontra un limite nella “«persona», ossia in quell’insieme di valori che costituiscono l’individualità di ogni essere umano, e che ben si compendiano nel concetto di «dignità della figura umana»”¹⁵.

Da questi principi pur non riconoscendo un “diritto a morire” deriva la libertà di ogni persona di decidere di come disporre della propria vita ancorché possa derivare la morte. Ed ancora, il diritto al rispetto della dignità umana e il diritto all’autodeterminazione prevalgono sul principio di indisponibilità della vita; ciò trasforma il suicidio da atto illecito ad atto lecito.

Inoltre, non bisogna dimenticare, che la recente Legge 22 dicembre 2017, n° 219 ha riconosciuto il diritto a decidere di lasciarsi morire a tutti i soggetti pienamente capaci di intendere e di volere richiamando a tal proposito proprio gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nonché gli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Tutte queste considerazioni ci inducono a sostenere che una corretta interpretazione e applicazione dell’art. 580 c.p. non può non prescindere da un coordinamento con i principi costituzionali sopra richiamati.

E’ di tutta evidenza che l’attuale formulazione della fattispecie criminosa, fondata come si è visto sull’illiceità del suicidio, non risulta più essere coerente con la gerarchia di valori e principi oggi presenti nell’ordinamento italiano, punendo pertanto una condotta non meritevole di pena. Si configurerebbe una norma la cui struttura prevede l’incriminazione di una condotta di concorso in un fatto lecito altrui.

Infatti, se per le due condotte morali (determinazione all’altrui suicidio e rafforzamento dell’altrui proposito suicidio) non ci sono problemi di incompatibilità con l’attuale tessuto normativo costituzionale, la norma in commento nella parte relativa alla condotta materiale (aiuto al suicidio) oltre ad essere anacronistica, mostra una evidente fragilità strutturale nel punire indistintamente qualsiasi forma di condotta materiale che agevola l’altrui suicidio nel momento in cui nella sua applicazione si prescinde dai principi sopra richiamati, i quali, invece, devono essere utilizzati al fine di sostenere che le condotte contemplate dalla norma incriminatrice assumono rilevanza penale

¹⁵ Cass. Civ., 16 ottobre 2007 (ud. 04 ottobre 2007), n. 21748 e G.u.p. Roma, 23 luglio 2007 (dep. 17 ottobre), n. 2049.

quando siano tali da pregiudicare e interferire sull'autodeterminazione della vittima e quindi offensive del bene giuridico tutelato dall'art. 580 c.p.

Qualora invece la scelta suicida sia maturata liberamente senza alcuna compromissione della libertà decisionale, alla luce dell'implicita libertà costituzionale a por fine alla propria vita, non sussiste alcuna offesa al bene giuridico tutelato e priva di risvolti penali sarà la condotta materiale partecipativa del concorrente all'altrui suicidio.

4. La rilevanza spazio-temporale del contributo causale ai fini della configurabilità del delitto tra offensività e proporzionalità della pena.

Altro aspetto di non ben poco conto da tenere in considerazione nella corretta applicazione della norma in commento, sempre in un'ottica costituzionalmente orientata, è anche il contesto spazio-temporale in cui si sviluppa la condotta di partecipazione materiale al suicidio altrui. Questo aspetto rileva per due ordini di motivi.

Il primo, per accertare il grado di intensità del contributo e la sua causalità nel percorso psichico e nel processo volitivo dell'aspirante suicida, in modo che, in conformità ai principi di costituzionali di offensività, ragionevolezza e proporzionalità della pena, possano formare oggetto di criminalizzazione solamente quelle condotte agevolatrici del proposito suicidario in senso stretto, che si manifestano *nella fase esecutiva del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all'esecuzione dello stesso, escludendo dal rimprovero penale quelle condotte che offendono il bene protetto in modo marginale tali da non aver influito sull'autonoma e libera formazione della volontà suicida e sull'esecuzione in senso stretto del suicidio.*

In passato la giurisprudenza di legittimità¹⁶ attraverso un'interpretazione estensiva

¹⁶ Cass. Pen., 12 marzo 1998 (ud. 06 febbraio 1998), n. 3147. Secondo la Cassazione, premesso che di aiuto al suicidio può parlarsi solo se “*l'intenzione di auto sopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima, altrimenti vengono in applicazione le altre ipotesi previste dal medesimo art. 580*”, ritiene “*sufficiente che l'agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio*”, in quanto “*la legge, nel prevedere, all'art. 580 c.p., tre forme di realizzazione della condotta penalmente illecita (quella della determinazione del proposito suicida prima inesistente, quella del rafforzamento del proposito già esistente e quella consistente nel rendere in qualsiasi modo più facile la realizzazione di tale proposito) ha voluto punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione che può realizzarsi in qualsiasi modo: ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull'uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongano alla realizzazione del proposito, ecc., o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l'obbligo di impedire la realizzazione dell'evento. L'ipotesi dell'agevolazione al suicidio prescinde totalmente dall'esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui. Anzi presuppone che l'intenzione di auto-sopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vita, altrimenti vengono in applicazione le altre ipotesi previste dal medesimo art. 580*”.

ha ritenuto che qualunque azione agevolatrice del suicidio, che possa causalmente risultare connessa all'evento, deve considerarsi idonea ad integrare il reato in quanto condotta di “aiuto” al suicidio, ancorché estranea alla formazione del processo deliberativo del soggetto passivo.

In altri termini, essendo le condotte punite in via alternativa, non solo rileva penalmente il contributo materiale al suicidio (a prescindere dalle ricadute psicologiche sul soggetto passivo) ma la nozione stessa di “contributo” è stata interpretata in maniera ampia ricomprendendovi qualsiasi forma di aiuto o agevolazione.

Questa interpretazione dei Giudici di legittimità può essere condivisa, a sommoso parere di scrive, solo per le due condotte morali – determinazione all'altrui suicidio e rafforzamento dell'altrui proposito di suicidio – in quanto sul piano spazio-temporale intervengono in una fase precedente o contemporanea alla formazione del proposito suicidario, che attraverso il proprio contributo causale hanno indirizzato la volontà del soggetto a por fine alla propria vita, con conseguente offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Invece, l'ipotesi dell'agevolazione al suicidio prescinde totalmente dall'esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui. Anzi presuppone che l'intenzione di auto-sopprimersi sia stata autonomamente e liberamente decisa, altrimenti vengono in applicazione le altre ipotesi previste dal medesimo art. 580. È sufficiente che l'agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio, ed intervenire nella fase successiva alla deliberazione autonoma del soggetto di por fine alla propria vita.

In questa prospettiva ha agito la Corte d'Assise di Messina¹⁷, secondo cui quando il suicida si sia autonomamente determinato senza che la sua volontà sia stata minimamente influenzata, l'agevolazione al suicidio sul piano materiale va considerata come istigazione quando l'aiuto al suicidio abbia esercitato un'apprezzabile influenza nel processo formativo della volontà della vittima, che ha trovato nella collaborazione dell'estraneo incentivo e stimolo a togliersi la vita.

Secondo la Corte siciliana, in una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p. la condotta materiale di aiuto al suicidio deve essere considerata in termini di “istigazione” in forza del quale l'aiuto materiale assumerebbe rilevanza penale solo nelle ipotesi in cui abbia influito sulla formazione della volontà suicida, e non anche quando si sia esplicato su un piano meramente pratico-attuativo di una volontà già pienamente e liberamente formata.

La decisione in commento però è stata ritenuta errata dalla Corte di Cassazione¹⁸

¹⁷ Corte d'Assise di Messina, sentenza del 10 giugno 1997, Pres. *Arena*, Est. *Bonanzinga*, Imp. *Munà*, in *Giur. mer.*, 1998, fasc. 4-5, p. 731 ss. con nota di E. FELICI, *Doppio suicidio: omicidio del consenziente o aiuto al suicidio?*

¹⁸ Cass. Pen., 12 marzo 1998 (ud. 06 febbraio 1998), n. 3147. La Corte ha annullato la sentenza di merito in cui era stato affermato invece che l'art. 580 c.p. punisce la condotta agevolatrice del suicidio soltanto quando questa implica anche un rafforzamento del

perchè ritenuta un'interpretazione troppo estensiva, non aderente al testo normativo e sostanzialmente abrogatrice della fattispecie di aiuto materiale al suicidio, trasformando la condotta tipica in una sorta di “istigazione materiale”.

Sul solco tracciato della Corte messinese, si innesta la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Vicenza¹⁹, la quale sostiene ai fini della rilevanza penale la necessità di un'incidenza causale dell'agevolazione prestata rispetto al praticato suicidio. Nella sentenza viene affermato il principio secondo cui l'agevolazione penalmente rilevante è quella condotta che sia direttamente e strumentalmente connessa all'attuazione materiale del suicidio, con la conseguenza che non rientra nel paradigma del delitto la condotta di chi, senza influire sull'altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandolo, si limiti ad accompagnare in auto l'aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il suicidio assistito situata in Svizzera.

Sulla base del ragionamento della giurisprudenza di merito, si è sviluppato una nuova impostazione²⁰ più aderente ad un'interpretazione letterale del dato normativo testuale e rispettosa del principio costituzionale di offensività.

In questo contesto, la condotta di aiuto dovrebbe assumere rilevanza penale solo quando il contributo sul piano spazio-temporale si manifesta nella fase esecutiva del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all'esecuzione dello stesso.

Non si tratta però di una impostazione priva di difficoltà: è necessario chiarire cosa si intende per “fase esecutiva” del suicidio. “Fase esecutiva” del suicidio può essere quella che coincide con l'atto materiale con cui il suicida si toglie effettivamente la vita; “fase esecutiva” può essere però, anche, ogni attività preparatoria al compimento dell'atto finale, attraverso i quali si concretizza la volontà suicida maturata in precedenza.

La differenza spazio-temporale non è di poco conto, in quanto affermare che la condotta di agevolazione debba verificarsi nella fase esecutiva significa collocarla in un ambito spazio-temporale ben definito e piuttosto ristretto: il momento e il luogo in cui il suicidio si è effettivamente verificato. Al contrario, sostenere che l'agevolazione debba avere per oggetto la fase esecutiva del suicidio significa che la condotta del reo si può sostanziare in qualsiasi comportamento che abbia in qualche modo reso possibile, o anche solo più agevole, il concretizzarsi del proposito suicidario.

Questa problematica può essere risolta facendo ricorso al principio costituzionale di offensività.

progetto suicidario, ritenendo che in caso contrario l'azione non sarebbe “idonea a ledere il bene giuridico tutelato.

¹⁹ Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Vicenza, sentenza del 2 marzo 2016. Decisione confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 10 maggio 2017, che ha ritenuto che l'accompagnamento non concernesse l'esecuzione del suicidio e fosse attività del tutto fungibile, in quanto la vittima era comunque determinata al suicidio ed avrebbe potuto egualmente raggiungere la clinica.

²⁰ Formulata nella richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico di Marco Cappato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Se la condotta agevolatrice si colloca in una fase molto lontana dalla effettiva lesione al bene giuridico o se nella fase esecutiva, anche nel senso ampio della locuzione, intervengono altre condotte agevolatrici, più prossime al contesto spazio-temporale dell'atto concreto del suicidio, idonee ad interrompere il nesso causale nella sequenza preparatoria del suicidio o comunque meno invasive ed incisive sul piano causale, si evita di criminalizzare condotte che non offendono o quanto meno solo minimamente offendono il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Pertanto, l'aiuto al suicidio – inteso come la condotta di chi “ne agevola l'esecuzione” – può dirsi integrato quando il contributo materiale incide direttamente e funzionalmente sul momento esecutivo del suicidio, quindi di una condotta in stretta connessione con l'esecuzione dello stesso. Escludendo qualunque interpretazione estensiva dell'art. 580 c.p., possono essere ritenute meritevoli di incriminazione solo le condotte che valorizzando l'aspetto spazio-temporale, sono connesse al momento esecutivo del suicidio, ovvero direttamente e strumentalmente connesse a tale atto.

L'art. 580 c.p., dunque, rispettoso del principio di offensività in astratto, potrebbe risultare privo di offensività in concreto, qualora il contributo materiale incide direttamente e funzionalmente sul momento esecutivo del suicidio²¹.

La scelta di delimitare il concetto di agevolazione alla fase esecutiva del suicidio, se accolta da diversi giudici di merito²², è stata, però, criticata in dottrina²³, poiché sostanzialmente abrogativa della norma che, invece, si riferisce all'agevolazione in qualsiasi modo della realizzazione e della verifica del suicidio ed è perciò inclusiva di qualsiasi agevolazione prestata anche prima, oltre che durante l'esecuzione del suicidio stesso. Inoltre, la responsabilità penale nei confronti di chiunque agevoli l'esecuzione del proposito suicidario trova fondamento nell'esigenza che la scelta di por fine alla propria vita deve rimanere totalmente nella sfera di controllo dell'aspirante suicidai, evitando ingerenze di altri: l'intervento di terzi potrebbe, sotto questo profilo, comprimere la libertà dell'individuo ad un ripensamento.

Sotto questo profilo, quindi, sono violati l'art. 2 Cost., inteso come norma che tutela

²¹ Secondo la Corte costituzionale, il principio di offensività opera infatti su due piani: il primo è quello della previsione normativa (offensività in astratto), sotto forma di precetto rivolto al *legislatore* di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale; il secondo è quello dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato.

²² Si veda note 18 e 19.

²³ F. MANTOVANI, *Suicidio assistito: aiuto al suicidio od omicidio del consenziente?*, cit. L'Autore ha altresì affermato che l'accompagnamento in auto ha costituito “condicio sine qua” per la realizzazione nella sede svizzera del suicidio assistito, e la fungibilità del trasporto è pertanto un “mero sofisma” in quanto “la condotta agevolatrice e quella in concreto tenuta dall'agente hic et nunc”, sicché essa “sposta soltanto il problema della responsabilità, in quanto esso si proporrebbe rispetto ad altro trasportatore inconsapevole”

proprio il diritto di scegliere di porre fine ad una vita ritenuta non più degna per condizioni oggettive eccezionali; nonché gli artt. 13 e 32 Cost. che tutelano la libertà della sfera fisica della persona, la prima, e il principio della volontarietà delle cure e del consenso informato, la seconda. Ed ancora, l'art. 25 Cost. appare violato dal momento che la sanzione penale, in questa eccezionale ipotesi, sarebbe utilizzata non per reprimere un comportamento che lede o mette in pericolo un bene giuridico ma, al contrario, che è posto in essere per agevolare l'esercizio di una libertà costituzionale.

Il secondo motivo per cui rileva l'aspetto spazio-temporale è sicuramente quello sanzionatorio.

Nell'ottica della finalità rieducativa della pena – intesa dalla giurisprudenza costituzionale, come proporzione tra qualità e qualità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra – e di ragionevolezza della pena, bisognerebbe distinguere sotto il profilo sanzionatorio tra condotte di istigazione e rafforzamento e condotte di aiuto, in quanto, sicuramente, le prime sotto il profilo causale sono più invasive e incisive nel percorso deliberativo dell'aspirante suicida rispetto alle condotte di chi si limita ad agevolare una scelta suicidaria deliberata in modo autonomo.

Il medesimo trattamento sanzionatorio, pena della reclusione da 5 a 12 anni, previsto dall'art. 580 c.p. per tutte e tre le condotte materiali del reato da esso previsto, presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena. Si richiede dunque il controllo di ragionevolezza della pena in relazione all'offensività del fatto commesso²⁴.

Tale cornice editale appare manifestamente sproporzionata rispetto al disvalore del fatto, specie quando questo viene posto in essere per agevolare il proposito suicida del malato terminale. La norma citata, pertanto, sembra porsi in contrasto anche con l'art. 27 Cost., la cui primaria ed autonoma rilevanza, nello scrutinio sulle scelte sanzionatorie del legislatore, è stata recentemente riconosciuta dalla Corte Costituzionale²⁵.

In tal senso sarebbe auspicabile in conformità ai sopra richiamati principi costituzionali un intervento correttivo dell'art. 580 c.p. che tenga conto sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell'offesa arrecata in concreto al bene giuridico tutelato in conformità alla finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost.

5. Conclusioni: il processo penale a carico di Marco Cappato e la (non) decisione della Corte Costituzionale.

Come detto ad apertura del presente contributo, il tema del “suicidio assistito” e dei

²⁴ Tesi sostenuta dalla dottrina penalistica: S. SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 721; M.B. MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, Giappichelli, 2001, p. 209; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, Vol. II, Tomo primo, Zanichelli, 2013, p. 42 ss.

²⁵ Corte Costituzionale, 10 novembre 2016 (ud. 21 settembre 2016), n. 236.

suoi risvolti penali è tornato ad essere al centro di un vivace dibattito a seguito del processo penale a carico di Marco Cappato²⁶.

²⁶Marco Cappato, membro dei Radicali italiani, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e della campagna “Eutanasia legale”.

Il procedimento penale prende le mosse dall’autodenuncia del sig. Marco Cappato, presentata ai Carabinieri di Milano il 28 febbraio 2017, giorno successivo alla morte del sig. Fabiano Antoniani (più noto come DJ Fabo), per averlo accompagnato in Svizzera presso l’associazione “*Dignitas* – Vivere degnamente – Morire degnamente” per praticare il suicidio assistito. Queste le varie tappe della vicenda processuale.

A seguito dell’auto-denuncia, Marco Cappato veniva così iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

In data 2 maggio 2017, la Procura presentava nei confronti dell’indagato richiesta di archiviazione nella quale si proponeva un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., tale per cui la condotta doveva ritenersi penalmente irrilevante.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, dott. Luigi Gargiulo, fissava udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.p.p., per la data del 6 luglio 2017. Nel corso dell’udienza, i pubblici ministeri presentavano una memoria per chiedere al Giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. in relazione alla parte in cui incrimina la condotta di “partecipazione fisica” o “materiale” al suicidio altrui senza escludere la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita, quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita fonte di una lesione del suo diritto alla dignità. Anche la difesa di Marco Cappato presentava una memoria difensiva con la quale chiedeva di valutare la compatibilità dell’art. 580 c.p. con i principi espressi della Costituzione.

In data 10 luglio 2017, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, dott. Luigi Gargiulo, rigettava le richieste avanzate dai pubblici ministeri e dalla difesa di Marco Cappato e imponeva alla Procura di formulare l’imputazione nei confronti dello stesso per aiuto al suicidio.

In 18 settembre 2017, veniva emesso dal Tribunale di Milano il decreto che dispone il giudizio immediato davanti alla prima sezione della Corte di Assise.

All’udienza dell’8 novembre 2017, la Corte di Assise ammetteva le prove richieste dalle parti, tra le quali anche il video integrale delle riprese della trasmissione televisiva *Le Iene* con l’ultima intervista a Fabiano Antoniani.

All’udienza del 4 dicembre 2017 venivano sentiti come testimoni Riccardo Di Teodoro (Luogotenente dei Carabinieri), Valeria Imbrogno (fidanzata di Fabiano Antoniani), Carmen Carollo (mamma di Fabiano Antoniani), Anna Maria Francavilla (mamma di Valeria Imbrogno), Johnny Enriques (assistente medico di Fabiano Antoniani) e Antonio Rossetti (amico di Fabiano Antoniani).

All’udienza del 13 dicembre 2017 venivano sentiti come testimoni Giulio Golia (inviato del programma televisivo “Le iene”), Carlo Lorenzo Veneroni (medico della famiglia Antoniani), Maria Cristina Marengi (consulente del pubblico ministero) e Mario Riccio (anestesista e rianimatore all’ospedale di Cremona).

Si procedeva poi all’esame dell’imputato Marco Cappato. La Corte rinviava al 17 gennaio 2018 per le discussioni.

All’udienza di discussione del 17 gennaio 2018, la pubblica accusa chiedeva la assoluzione dell’imputato o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. Stessa richiesta veniva avanzata anche dalla difesa di Marco Cappato.

All’udienza del 14 febbraio 2018, la Corte di Assise di Milano pronunciava ordinanza con cui sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.

L’udienza davanti alla Corte Costituzionale è stata celebrata il 23 ottobre 2018. La stessa ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580

Come spesso accade al cospetto di questioni che rilevano anche sotto il profilo etico e religioso, ci si chiede quale sia l'effettivo ruolo del diritto, e in una prospettiva laica ci si domanda quale sia lo spazio di intervento, senza che abbiano un peso convinzioni intime e personali, né convenzioni ideologiche o confessionali, al fine di garantire l'applicazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti.

Pertanto, a conclusione di queste riflessioni sulla rilevanza spazio-temporale del contributo causale nella partecipazione materiale nel suicidio altrui, si ritiene di dover affrontare, seppur brevemente, il processo penale a carico di Marco Cappato e della relativa decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, dottrina e giurisprudenza nell'applicazione dell'art. 580 c.p. hanno proceduto a coordinare la norma incriminatrice con i principi costituzionali che rilevano ai fini di una corretta interpretazione e applicazione della norma penale, procedendo quindi ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa.

Nel processo a carico di Marco Cappato, la Corte d'Assise di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. sotto due differenti profili.

In primo luogo, ha ritenuto sussistenti dubbi di conformità a Costituzione di tale articolo nella parte in cui sanziona le condotte di aiuto al suicidio indipendentemente dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario: secondo l'interpretazione derivante dal diritto vivente, infatti, qualsiasi comportamento che possa agevolare l'intento di un altro individuo di togliersi la vita rientra nell'alveo di applicazione della disposizione in esame. Questa interpretazione – afferma la Corte – sarebbe in contrasto con l'inviolabilità della libertà personale *ex art. 13, I comma, Cost.* e del divieto di arbitrarie ingerenze da parte delle autorità pubbliche nelle scelte degli individui, relative alla loro vita privata, *ex art. 8 CEDU*.

Il secondo profilo di incostituzionalità evidenziato dalla Corte d'Assise di Milano, ossia la violazione degli art. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui l'art. 580 c.p. accomuna sotto la medesima pena edittale le tre condotte di istigazione al suicidio, di rafforzamento e di agevolazione del proposito suicidario. Le tre ipotesi di condotte incriminate non possano equipararsi sotto il profilo dell'offensività al bene della vita che la norma vuole tutelare.

Come spesso accade al cospetto di questioni di costituzionalità complesse, diverse erano le soluzioni che la Corte avrebbe potuto intraprendere: dall'accoglimento parziale, al rigetto; dal rigetto semplice, al rigetto con interpretazione; dalla vera e propria sentenza “interpretativa di rigetto”, suffragata da tutta l'autorevolezza che solo questa Corte può vantare, all'inaammissibilità interpretativa, sino all'inaammissibilità in senso stretto.

All'esito dell'udienza del 23 ottobre 2018, però, la Corte Costituzionale ha deciso di

“non” decidere”. Dopo una lunghissima camera di consiglio (segno di dissonanze e perplessità), essi hanno rinviato, con una inedita “ordinanza-monito-a-termine”, la trattazione della questione al 24 settembre 2019 per dar tempo al Parlamento di intervenire per correggere con appropriata disciplina l’attuale situazione normativa. L’ordinanza 207 del 2018 si caratterizza per originalità dando vita ad una nuova tecnica decisoria. Infatti, se da un lato ha risolto una difficile questione, dall’altro, per arrivare a ciò, in ordine al *modus procedendi*, ha differito la decisione sulla questione di incostituzionalità.

La stessa ha rilevato che è illegittimo punire chi agevola il suicidio del malato che, in piena libertà e consapevolezza, decide di rifiutare terapie mediche che gli infliggono sofferenze fisiche o morali, e che reputa contrarie al suo senso di dignità. ma che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Inoltre, per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte ha così deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580 codice penale all’udienza del 24 settembre 2019.

Nella parte motiva dell’ordinanza, la Corte evidenzia il contrasto dell’art. 580 c.p. con la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, come quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, derivante dall’art. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.. Si legge ancora, che imporre al malato un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile lede il principio della “dignità umana, della ragionevolezza e di ragionevolezza in rapporto alle diverse condizioni soggettive

A parere di chi scrive, dalla lettura dell’ordinanza della Consulta si individuano agevolmente tre nuclei essenziali.

Il primo, la Corte d’Assise di Milano ha operato correttamente nel sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. in quanto incompatibile con il delicato quadro dei diritti costituzionali; il secondo, al di là dalla tecnica decisionale attuata dalla Corte ha riconosciuto una parziale illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., senza affermarla esplicitamente; il terzo, infine, nostro ordinamento è privo di una disciplina organica sul fine vita, dando al Parlamento undici mesi di tempo per intervenire su tale delicata materia adeguandola alla Costituzione in un dichiarato contesto “*collaborativo*” e “*dialogico*” fra Corte e Parlamento, la cui disciplina spetta al Parlamento affinché possa legiferare per regolare la materia “*in conformità alle segnalate esigenze di tutela*”.

Se lo scenario prospettato nell’ordinanza non dovesse avvenire, a settembre del prossimo anno in ogni caso la Corte si pronuncerà di nuovo sulla questione per verificare se il vuoto di tutela che i giudici hanno già accertato ci sarà ancora, nel frattempo il processo penale a carico di Marco Cappato è sospeso.

Ad oggi, l’unica certezza è che i dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 580

c.p. non sono stati del tutto risolti fino a quando la Corte non tornerà ad occuparsene in modo definitivo. La norma è certamente incostituzionale, ma non è stata dichiarata tale, sicché conserva formalmente validità nell'ordinamento. Da ciò derivano diverse conseguenze sul piano applicativo e sul piano processuale, il tutto in relazione al comportamento che sarà tenuto dal Legislatore. Diversi sono gli scenari:

1. Anzitutto, ed è il tratto più significativo, è assolutamente da escludere che la disposizione possa avere applicazione in un qualsivoglia giudizio. Quanto al processo a carico di Marco Cappato, resta sospeso, in attesa della decisione definitiva della Corte;
2. Se il Parlamento non interviene: la norma è dichiarata incostituzionale;
3. Se i lavori parlamentari sono iniziati ma non conclusi la trattazione dinanzi alla Corte potrebbe essere anche rinviata;
4. Se il Parlamento legifera, ma in modo insoddisfacente, e/o comunque lasciando profili di incostituzionalità della norma, la Corte cancella la disposizione sia nella versione originale, sia nella versione modificata;
5. Il Parlamento legifera in conformità al quadro dei diritti costituzionali, regolando anche in via transitoria la posizione di chi ha osservato o violato la norma nel periodo precedente la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente;
6. Nell'ipotesi di mancanza di una disciplina transitoria la Corte può dichiarare comunque l'incostituzionalità della norma, nel testo originario e nella parte in cui ha prodotto effetti fino all'entrata in vigore della novella legislativa qualora si tratta di una legge penale più sfavorevole al reo.

Non ci resta che aspettare su come si muoverà il Legislatore per avere una risposta definitiva sulla questione di legittimità costituzionale sollevate dai giudici milanesi. Ad ogni buon conto, a parere di chi scrive, risulta necessario innanzitutto un intervento di riforma dell'art. 580 c.p. nella parte relativa alla condotta di agevolazione, sia per quanto riguarda lo spazio-temporale di tale condotta, al fine di rendere la fattispecie conforme al principio di offensività, sia per il superamento dell'evidente irragionevolezza di equiparazione sanzionatoria con le condotte di determinazione e rafforzamento dell'intento suicidario.

